



PROVINCIA DI LECCE

AREA TERRITORIO AMBIENTE E SERVIZI AL CITTADINO

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1285 del 08-10-2025

OGGETTO:

D.LGS. N.152/2006, L.R. N.26/2022. ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN AGRO DI NARDÒ (LE) □ Z.I. VIALE GIORGIO PERLASCA. PROPONENTE: SABATINO SRL (C.F./P.IVA 05340610756)

IL DIRIGENTE

Visti:

l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;

l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 15 dell'01/10/2025, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica è stato attribuito al Dott. Alessandro Guerrieri;

Visti, altresì:

la Legge 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;

il Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (*Norme in materia ambientale*), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

la Legge Regionale 14/06/2007, n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del*

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116”;

la Legge Regionale 7/11/2022 n.26, “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;

il D.L. del 17/10/2024 n. 153/2024 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” convertito nella Legge n. 191 del 13 dicembre 2024;

Richiamate le disposizioni di cui:

all’art.5 co.1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che definisce «verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto»;

all’art.19, co.5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con il quale è stabilito «L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi»;

Visto:

l’art. 2 della L.241/1990 e ss.mm.ii. riportante la disposizione che «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso»;

Premesso che:

con istanza trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo n. 14321 del 03/04/2025 e successivamente perfezionata a mezzo di n. 3 pec acquisite ai prot. nn. 18766 del 07/05/2025, 21098 del 21/05/2025 e 21509 del 23/05/2025 (quali riscontri alla richiesta integrazioni prot. n. 17344 del 28/04/2025), la società Sabatino s.r.l. ha richiesto l’attivazione del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Nardò (Le) – Z.I. Viale Giorgio Perlasca;

alla suddetta istanza risultavano allegati, in formato digitale, i seguenti elaborati scritto-grafici:

- All. 1 – Relazione tecnica Studio preliminare ambientale;
- All. 2 VPIA – Valutazione previsionale Impatto Acustico;
- TAV 1E Emergenza VVF
- Parere VVF (Vigili del fuoco);
- Tav 2 A Impianto abbattimento polveri
- TAV 3 – Progetto
- TAV 3 A - Impianto idrico
- TAV 4 A – Impianto acque meteoriche;
- TAV 5 A – Impianto elettrico
- TAV 2 – Planimetria Generale;
- Versamento oneri Provincia pratica;
- Permesso di costruire;
- Relazione idrogeologica;
- Relazione conformità VVF;
- Relazione geologica;
- Contratto Fatture e attrezzature;
- Identità Sabatino;

l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 19 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, – art.7 lettera z.b) *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti-mobili volti al recupero di rifiuti-non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri – impianti mobili- di trattamento dei-rifiuti-non-pericolosi, qualora-la campagna-di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni.- Le eventuali-succeSSive campagne-di-attività sul-medesimo-sito-sono- sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"*;

l'intervento proposto è riconducibile altresì alla fattispecie di cui all'Allegato b.2 yy) della L.R. 26/2022: *"impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

il Servizio scrivente, in qualità di Autorità competente (A.C.) all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, richiamato l'art.19 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e le disposizioni contenute nella L.R. n. 26/2022 *"Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"*, con nota protocollo n. 22152 del 25/05/2025 informava le Amministrazioni e gli Enti ritenuti potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto nel proprio sito web (https://www.provincia.le.it/ver_assogg_sabatino), comunicando contestualmente l'avvio del procedimento amministrativo inerente alla verifica di assoggettabilità a VIA riguardante la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Nardò;

con la medesima nota prot. n. 22152/2025 questa A.C. invitava le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati a trasmettere, tramite PEC indirizzata ad ambiente@cert.provincia.le.it, le osservazioni/contributi istruttori, ex art. 19, co.4, D.Lgs. n. 152/2006, entro il termine di trenta giorni dalla notifica;

- con nota prot. n. 37878 del 23/06/2025 acquisita in atti al prot. 26264 del 25/06/2025 ARPA Puglia – DAP Lecce trasmetteva la valutazione tecnica ambientale di competenza in cui si legge che *"Alla luce della documentazione tecnica acquisita e degli elaborati progettuali esaminati, nonché in base agli elementi emersi dall'istruttoria tecnica condotta, si ritiene che il progetto in oggetto, per le caratteristiche illustrate, non presenti potenziali impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto, si comunica all'Autorità competente che, per quanto di competenza di ARPA Puglia, il progetto può non essere assoggettato a VIA, fermo restando ogni ulteriore valutazione di competenza dell'Amministrazione procedente"*.

Considerato che: il Funzionario Istruttore, espletate le procedure di rito ed esaminati gli atti tecnico-amministrativi, riferisce quanto di seguito.

L'impianto in progetto sarà realizzato nell'agglomerato industriale del Comune di Nardò: il lotto, di circa 7.950,00 mq, è censito nel N.C.T. del Comune di Nardò al foglio 92 particelle 517 - 520 e contraddistinto con il numero 72 della Tavola 7 "Zonizzazione e Viabilità" del Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Industriale di Nardò.

L'intervento proposto consiste nella realizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi prodotti dallo svolgimento delle attività di demolizione e costruzione, provenienti dai cantieri della ditta Sabatino s.r.l. e/o cantieri terzi, mediante l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la protezione dell'ambiente esterno. Le attrezzature impiegate nel ciclo produttivo di frantumazione saranno:

- frantoio mod. GCV 75 della REV S.r.l. a noleggio;
- vaglio mobile mod. DTV 25.10 E di proprietà della ditta Sabatino s.r.l.
- escavatore cingolato Fiat Hitachi EX 215 di proprietà della ditta Sabatino s.r.l.
- autocarro per trasporto in entrata ed uscita dall'impianto di proprietà della ditta Sabatino s.r.l..

In base alle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti da trattare e alla tipologia di recupero da effettuare, l'attività viene identificata, secondo i requisiti di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i., come anche all'introduzione dell'art. 184 ter D.Lgs 152/06 nel rispetto delle linee guida SNPA 23/2020, come:

- R5 = riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.

Il recupero sarà condotto direttamente sul sito dove i rifiuti stoccati [R13], provenienti dalle attività di sbancamento, demolizioni e costruzioni, saranno sottoposti alle operazioni di recupero [R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche"] di cui all'Allegato C alla Parte Quarta, del Decreto Legislativo n. 152/2006: in particolare i rifiuti saranno macinati e vagliati nello stesso cantiere o saranno trasferiti presso altri siti, in conformità alla normativa di settore vigente.

Il basamento sul quale verranno depositati i rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte sarà realizzato in calcestruzzo armato e reso impermeabile. Tale pavimentazione impermeabile sarà realizzata anche nel piazzale esterno adiacente il perimetro del capannone.

Il recupero effettuato mediante attività di frantumazione e vagliatura [R5] consentirà di riutilizzare il materiale ottenuto (aggregato riciclato) in conformità alla normativa di settore vigente e cioè secondo i dettami del D.M. n. 127/2024 "End of Waste".

L'area di stoccaggio e conferimento dei rifiuti messi in riserva verrà realizzata con un basamento impermeabile. I cumuli di materiale stoccato saranno protetti dall'azione del vento e dalle acque meteoriche a mezzo di appositi sistemi di copertura mobili e tramite la nebulizzazione di acqua.

Nell'impianto non verrà effettuata alcuna operazione di recupero o messa in riserva di rifiuti che necessitino di stoccaggio in contenitori o in serbatoi. Vi è l'eventualità che i rifiuti prodotti e derivanti dalle attività di recupero dei materiali inerti in ingresso necessitino di essere stoccati (ex. art. 183 comma 1 lettera qq) "deposito temporaneo"). In tale situazione, saranno utilizzati contenitori idonei che saranno posizionati al di sopra del basamento impermeabile e saranno dotati di un idoneo sistema di etichettatura con indicazione del relativo codice EER. Non si prevede la presenza nello stabilimento di rifiuti liquidi.

L'impianto sarà dotato di un idoneo sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche. L'area di lavorazione si svilupperà ad una quota sottoposta rispetto al piano campagna (h = - 2,5 m) e l'intero perimetro verrà dotato di recinzione e di siepe perimetrale con essenze sempreverdi a basso fusto al fine di mitigare le eventuali polveri prodotte.

L'area che sarà interessata dalla realizzazione dell'impianto è ubicata in zona industriale ed è contraddistinta dal n. 72 nella Tavola 7 "Zonizzazione e Viabilità" del Piano Particolareggiato dell'agglomerato industriale del comune di Nardò.

Lo Studio Preliminare Ambientale, dopo una disamina degli impatti sulle differenti matrici ambientali e cioè: Atmosfera, Acque, Suolo e sottosuolo, Flora, Fauna, Vegetazione e Paesaggio, si conclude con la determinazione della NON SIGNIFICATIVITA' degli stessi.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale e territoriale, è emerso, sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, quanto di seguito.

L'area interessata con riferimento al Piano Regolatore Regionale (P.R.G.) del Comune di Nardò ricade in Zona "F14 – Verde Attrezzato".

Con riferimento agli aspetti legati alla tutela e conservazione di habitat naturali e di specie, l'analisi cartografica ha evidenziato che l'areale non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o con Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, né con Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, né con il sistema delle Aree naturali protette. La Zona Speciale di Conservazione "Torre Uluzzo", codice IT 9150007 è situata a circa 8,5 km a S-W dell'area di intervento. Sempre a SW dell'area di intervento ed alla stessa distanza è presente il Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano".

Per quanto riguarda il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), gli interventi proposti non ricadono all'interno di alcuna perimetrazione.

Dall'esame delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Puglia è emerso che l'area oggetto di studio ricade in ambito di "*Aree a contaminazione salina*" riferite all'acquifero carbonatico.

Per quel che concerne il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) l'area non ricade in alcuna delle perimetrazioni.

Rispetto ai criteri localizzativi indicati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Puglia, aggiornato con D.G.R. dell'11 maggio 2022, n. 673, il progetto proposto non è in contrasto.

Tutto ciò esposto e considerato in premessa,

Preso atto:

dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite pubblicazione dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce, ad esito delle quali non risulta pervenuta alcuna osservazione nei termini previsti;

dei pareri/contributi istruttori che gli Enti individuati quali competenti in materia ambientale hanno reso nell'ambito del procedimento, di seguito elencati e pubblicati alla pagina web dedicata del sito istituzionale dell'Ente:

ARPA Puglia - DAP Lecce: parere prot. n. 37878 del 23/06/2025;

Comune di Nardò: nessun parere;

Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche: nessun parere;

Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali Naturali: nessun parere;

Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: nessun parere;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale: nessun parere;

SABAP – Province di Brindisi e Lecce: nessun parere;

Asl Lecce - nessun parere

ASI Lecce - nessun parere

Atteso quanto disposto all'art.19, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 ed al correlato Allegato V alla Parte II, in relazione ai criteri per la verifica di assoggettabilità, riconducibili a “*Caratteristiche del progetto*”, “*Localizzazione del progetto*” e “*Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale*”;

Rilevato che tutta la documentazione progettuale e quella afferente al procedimento amministrativo in argomento è agli atti del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica;

Ritenuto che sulla scorta delle scansioni procedurali svolte, valutata la documentazione progettuale in atti, tenuto conto dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica intervenuti nel procedimento, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto proposto dalla società Sabatino s.r.l.;

Ritenuto altresì che la documentazione a carattere ambientale prodotta ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla procedura di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali connessi alla realizzazione della proposta progettuale, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, di polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Atteso che le prescrizioni gestionali di esercizio e di monitoraggio delle matrici ambientali interessate saranno oggetto di valutazione e definizione nell'ambito del successivo procedimento di Autorizzazione Unica (A.U. ex art. n. 208 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii.) per la realizzazione e l'esercizio dell'attività di che trattasi;

Evidenziato che:

l'attività umana deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

l'operato della pubblica amministrazione deve essere diretto a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione;

la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente provvedimento, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
- che rispetto a quanto indicato al punto 4 della Sottosezione 2.3 - Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

Alla luce di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. alla conclusione del procedimento, sulla scorta dell'istruttoria tecnico - amministrativa resa dal Funzionario Istruttore:

DETERMINA

DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, il progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Nardò (Le) – Z.I. Viale Giorgio Perlasca;

- b) DI PRECISARE** che le prescrizioni gestionali di esercizio e di monitoraggio delle matrici ambientali interessate saranno oggetto di valutazione e definizione nell’ambito del successivo procedimento di Autorizzazione Unica (A.U. ex art. n. 208 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii.) per la realizzazione e l’esercizio dell’attività di che trattasi;
- c) DI PRECISARE, altresì**, che il presente atto ha validità di anni 5 (cinque) ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 153 del 17 Ottobre 2024 *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”* convertito in L. n. 191 del 13 Dicembre 2014. Decorsa l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
- d) DI CONSIDERARE** come parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
1. ARPA Puglia - DAP Lecce: parere prot. n. 37878 del 23/06/2025;
- e) DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla diretta interessata società Sabatino s.r.l. tramite PEC indirizzata a sabatino.srl@pec.it;
- f) DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
- Comune di Nardò (protocollo@pecnardo.it)
 - ARPA Puglia – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell’appennino Meridionale
(protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it);
 - Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it);
 - SABAP per le Province di Brindisi e Lecce (sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it);
 - ASL Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
 - Regione Puglia - Sezione Risorse idriche (servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it);
 - Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali Naturali
(protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it;
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it)
- CONSORZIO ASI (consorzio.asilecce@legalmail.it)
- g) DI DISPORRE**, ai sensi di quanto stabilito all’art. 19 del D. Lgs. n. 152/06, la pubblicazione del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nel sito web dell’autorità competente;

h) DI PUBBLICARE altresì il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente.

i) DI DARE ATTO che:

il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia;
contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Elenco Allegati

1. ARPA Puglia - DAP Lecce: parere prot. n. 37878 del 23/06/2025;

La responsabile della E.Q. "Gestione Valutazioni Ambientali", nonché Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Alessandra Feline, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

IL DIRIGENTE
ALESSANDRO GUERRIERI
(documento firmato digitalmente)